



COMUNE DI
ROCCHETTA SANT'ANTONIO
(Provincia di Foggia)

COPIA di Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 3 del 15-03-2024

**OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026 - APPROVAZIONE ALIQUOTE
E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA
(IMU) PER L'ANNO 2024 (L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160)**

L'anno **duemilaventiquattro**, e questo giorno **quindici** del mese di **marzo** alle ore **15:40**, nella sala delle adunanze consiliare del Comune suddetto, alla **Prima** convocazione in seduta **Straordinaria**, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri Comunali, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, risultano all'appello nominale:

Circiello Pompeo	P	DI FICCIO Giuseppe	P
ACCETTURO Natalino Alessio	P	CORBO Giovanni	P
SEPA Giuseppina	A	CASTELLI Ranieri	P
COLELLA Alfonso	P	VERLINGIERI Diego	A
ALBANESE Marina	P	CASTELLI Oscar	A
GARRUTO Lea	P		

-Consiglieri presenti n. 8 -Consiglieri Assenti n. 3

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Sig. COLELLA Alfonso nella sua qualità di **PRESIDENTE del CONSIGLIO**. La seduta è pubblica.
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione ai sensi dell'art.97 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, il SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa Lacasella Giulia.

- Nominati scrutatori i Signori:

- Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'Ordine del Giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, sono stati espressi i seguenti pareri regolarmente firmati:

PARERE: in ordine alla **Regolarita' Tecnica Revisore**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità Contabile-I Sett.**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità Tecnica-I Settore**

Il Presidente introduce il punto all'ordine del giorno e cede la parola all'Assessore al bilancio **GARRUTO Lea** per illustrare lo stesso.

Aperta la discussione, prendono la parola i seguenti Consiglieri comunali:

-**il Consigliere comunale Ranieri CASTELLI**, che preannuncia il suo voto contrario per motivazioni note già suggerite l'anno scorso e nel punto precedente e cioè utilizzare l'avanzo di amministrazione per l'estinzione anticipata dei mutui in essere al fine di ridurre la tassazione imposta ai cittadini. Quest'anno, infatti come già detto, mi aspettavo - dice il Consigliere - di approvare prima il consuntivo 2023 e poi il bilancio di previsione 2024, al fine di ottenere i benefici suddetti applicando l'avanzo! Bisognava avere una maggiore attenzione e invece voi non avete fatto nulla a tal riguardo per migliorare la situazione dei cittadini.

-**il Vice Sindaco Natalino Alessio ACCETTURO**, ricorda al Consigliere comunale Ranieri CASTELLI che la situazione finanziaria sofferta dall'Ente oggi è dovuta ad un ingente indebitamento contratto da lui stesso durante il suo mandato.

-**il Consigliere comunale Ranieri CASTELLI** risponde al Vicesindaco dicendo che secondo lui non si è ben capito di cosa si stia parlando e la soluzione da lui stesso suggerita, bastava estinguere i mutui per alleggerire la collettività dalla tassazione imposta.

-**il Vice Sindaco Natalino Alessio ACCETTURO** controbatte dicendo che sa bene di cosa si tratta e che negli anni dal 2008 al 2015 con gli introiti dell'eolico potevano estinguere loro i mutui!

-**il Sindaco** chiude la discussione dicendo che a conti fatti, essendoci la volontà politica, si agirà in tal maniera per calmierare la tassazione vigente.

-**CHIUSA** la discussione per mancanza di altri Consiglieri iscritti a parlare, il *Presidente* pone ai voti la proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738 provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

PRESO ATTO che i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopradetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

CONSIDERATO che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 749 che "... Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti

autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ...”

- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che a decorrere dall'anno 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. beni merce) finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 759, lett. g bis) che sono esenti, dal 1° gennaio 2023, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, tra gli altri, "... gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del Codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione ...";

RICHIAMATO, inoltre, il coordinato disposto di cui all'art.1, comma 756 e comma 757, della Legge n. 160/2019, anche alla luce delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 837, lett. a) della Legge 29 dicembre 2022, n. 197;

VISTO il Decreto del MEF 7 luglio 2023 (pubblicato in G.U. n. 172 del 25 luglio 2023) rubricato "Individuazione delle fattispecie in materia di Imposta Municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 130";

PRESO ATTO che l'art. 6-ter del D.L. 132/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 170/2023 (GU Serie Generale n. 278 del 28.11.2023) dispone che "... In considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della legge 27 dicembre 2019, n.160, e tenuto conto dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno di imposta 2025 ...".

VISTI, inoltre:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...";
- l'art. 53, comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 a mente del quale "...Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione...";

- l'art. 172, comma 1, lett. C) del D.lgs n. 267 del 18 agosto 2000, il quale prevede che al bilancio di previsione sono allegati tra i differenti documenti, anche "... le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali (...) ...";

CONSIDERATI,

- l'art. 52 del D.lgs 15 dicembre 1997, n. 446;
- l'art. 1, dal comma 161 al comma 169, compresi, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007);

VISTO il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 in data 26.10.2020, esecutiva ai sensi di legge;

RICHIAMATE:

- la Delibera C.C. n. 13 in data 28.07.2023 con la quale sono state approvate per l'anno 2023, le aliquote e le detrazioni da applicare ai fini IMU;
- la delibera della Giunta Comunale n. 100 del 29.09.2023 di conferma, per l'anno 2024 delle aliquote IMU approvate per l'anno 2023;

CONSIDERATO che, a seguito di una rimodulazione delle previsioni di spesa per il triennio 2024-2026, si rende possibile procedere ad una lieve riduzione dell' aliquota Imu a vantaggio della collettività, garantendo ad ogni modo i servizi essenziali erogati da questo Ente nonché gli equilibri di bilancio ;

RITENUTO, per quanto sopra, variare l' aliquota Imu dallo 0,96% allo 0,86% per gli altri immobili comprese le aree edificabili, gli alloggi assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (ex IACP), le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, e di confermare tutte le altre tipologie come da prospetto:

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote IMU 2024
Abitazione principale e relative pertinenze categorie A/1, A/8 e A/9 (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019)	0,20%
Altri immobili comprese le aree edificabili	0,86%
Alloggi assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (ex IACP)	0,86%
Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzino come abitazione principale	0,86%
Unità immobiliari appartenenti al gruppo catastale D (con esclusione della categoria catastale D/10)	1,06%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,00%
Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati (beni merce)	ESENTI
Terreni Agricoli	ESENTI

RILEVATO che procedendo come sopra illustrato si dà atto del raggiungimento dell'equilibrio del bilancio comunale;

VERIFICATO che il decreto interministeriale 20 luglio 2021 ha stabilito le regole per l'approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico utile per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate degli enti locali, al fine della loro trasmissione al MEF, mediante inserimento sul Portale del federalismo fiscale;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sempre che la delibera sia inserita nel Portale del MEF entro il 14 ottobre;

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, in quanto non si rende applicabile l'ultimo capoverso dell'art. 1, comma 767, della legge n. 160/2019;

RICHIAMATI l'art. 107, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, che, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione, dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultanti dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo; ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

ACQUISITO il parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, Verbale n.2 dell'11.03.2024, acquisito in data 12.03.2024 al prot.n.0002923, allegato al presente atto sotto la lettera **A**), per formarne parte integrante e sostanziale;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del 1° Settore Affari Generali e Finanziari per la regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art.49 e dell'art. 147bis del D.Lgs. n.267/2000;

Con votazione palese per alzata di mano, il cui esito è risultato:

Consiglieri: Presenti n. 8 (otto) astenuti 0 (zero), votanti n. 8 (otto);

Con n. 7 (sette) voti favorevoli, n. 1 (uno) contrario e n. 0 (zero) astenuti accertati e proclamati dal Presidente del Consiglio comunale:

D E L I B E R A

1. Di **DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

2. di **APPROVARE**, per i motivi espressi in premessa, le aliquote IMU, da applicare per l'anno 2024 nelle misure di cui al prospetto che segue:

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote IMU 2024
Abitazione principale e relative pertinenze categorie A/1, A/8 e A/9 (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019)	0,20%
Altri immobili comprese le aree edificabili	0,86%
Alloggi assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (ex IACP)	0,86%
Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzino come abitazione principale	0,86%
Unità immobiliari appartenenti al gruppo catastale D (con esclusione della categoria catastale D/10)	1,06%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,00%
Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati (beni merce)	ESENTI
Terreni Agricoli	ESENTI

3. Di **DARE ATTO** che la detrazione di € 200,00 spetta per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze nei limiti di legge e che la stessa si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli ex IACP (istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616).

4. Di **PRENDERE ATTO** che:

- tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2024;
- le aliquote sono state determinate in conformità alla normativa vigente e al Regolamento IMU approvato con deliberazione di C.C. n. 21 del 26.10.2020.

5. Di **STIMARE** in € 520.000,00 il gettito complessivo dell'IMU per l'anno 2024 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate.

6. Di **PROVVEDERE** alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (GU Serie Generale n. 195 del 16-08-2021).

Successivamente, il Consiglio Comunale, nella composizione di cui innanzi, ravvisata l'urgenza di consentire gli adempimenti connessi e collegati alla presente deliberazione;

Con votazione palese per alzata di mano, il cui esito è risultato:

Consiglieri: Presenti n. 8 (otto) astenuti 0 (zero), votanti n. 8 (otto);

Con n. 7 (sette) voti favorevoli, n. 1 (uno) contrario e n. 0 (zero) astenuti accertati e proclamati dal Presidente del Consiglio comunale:

D E L I B E R A

Di **DICHIARARE** la presente deliberazione **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. n.267/2000.

Letto approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Lacasella Giulia

IL PRESIDENTE
F.to COLELLA Alfonso

Lì 11-04-2024

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA, visti gli atti d'ufficio;

A T T E S T A

CHE copia della presente deliberazione:

-Viene affissa all'**Albo Pretorio Comunale on-line**, come prescritto dall'art.124, comma 1, D. Lgs. N.267/2000, per quindici giorni consecutivi dal **11-04-2024** al **26-04-2024** (n. 219 del reg. Pubbl.).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA
F.to Istrutt. Am.vo De Matteo Nicola

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA, visti gli atti d'ufficio;

A T T E S T A

CHE la presente deliberazione:

- E' stata trasmessa, con lettera Prot. n., in data, alla Prefettura di Foggia ai sensi dell'art.135, comma 2, D. Lgs N. 267/2000;

E' esecutiva dal giorno 15-03-2024

-perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, D. Lgs. N. 267/2000);

Dalla Residenza Comunale, lì 15-03-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA
F.to Istrutt. Am.vo De Matteo Nicola

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, 11-04-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA
Istrutt. Am.vo De Matteo Nicola
